

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Livio Mercatante - Avv. Carmen Saccà
Via Dè Griffoni, n.5 • Bologna 40123
TEL. FAX 051-9921977
CELL. 347-8761575

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

**CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Per il sig. **CIRILLO PAOLO** (c.f. CRLPLA83D27C129O) nato a Castellammare di Stabia (Na) il 27/04/1983 e residente in Pompei (NA) Via Lepanto n. 143, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale in calce al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., **dagli Avv.ti Livio Mercatante (MRCLVI74H52F537D), Carmen Saccà (SCCCMN77A52F537V)**, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bologna, via Dè Griffoni, n.5 (gli Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Saccà dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: 051-9921977 o indirizzi e-mail, avvliviomercatante@gmail.com- PEC avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it; avvcarmen.sacca@ordineavvocatibopec.it)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153- Roma
ed in ogni caso contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA (C.F. 80071250379), in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in Bologna, via Dei Castagnoli n. 1
entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, con domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

In punto a: riconoscimento servizio militare personale ATA

Premesso in fatto che:

1. il ricorrente presentava regolarmente, ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, domanda di aggiornamento ai fini delle costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23,



- delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; **(DOC.1)**
2. che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 16/09/2023, il ricorrente veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola , in quanto inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO;
 3. veniva quindi assunto a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 18/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 18 ore settimanali di servizio presso I.C. DI BORGO TOSSIGNANO; **(DOC.2)**
 4. che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 18/09/2023, il sig. CIRILLO veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola , in quanto inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO;
 5. veniva quindi assunto a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 18/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 6 ore settimanali di servizio presso I.C. DI BORGO TOSSIGNANO; **(DOC.3)**
 6. che le suddette proposte di assunzione, riportavano la posizione del ricorrente in graduatoria 3077 con punteggio 10,8; (V. DOCC. 2, 3)
 7. in data 6/07/2002, il ricorrente conseguiva diploma di Tecnico delle Industrie Elettroniche; **(DOC.4)**
 8. dal 10/12/2003 al 6/10/2004 il sig. Cirillo prestava servizio militare nell'esercito Italiano; **(DOC.5)**
 9. tuttavia nonostante nella suddetta domanda di inserimento/aggiornamento della graduatoria il ricorrente inseriva anche il servizio militare effettuato nell'Esercito Italiano, dal 10/12/2003 al 6/10/2004, servizio non svolto in costanza di nomina, tale servizio non gli veniva riconosciuto; (V. DOC.1)
 10. nella suddetta domanda si nota che veniva riportata erroneamente la data del servizio militare dal 10/12/2003 al 31/08/2004, errore a cui seguiva rettifica da parte dell'istituto Comprensivo di Imola, aggiungendo 0,05 punti proprio per l'errore della data del servizio militare della domanda, da 8,45 a 8,50, in quanto considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali; **(DOC.6)**
 11. la rettifica avveniva nel 2021; al momento dell'assunzione del corrente anno scolastico, 2023-2024, il ricorrente aveva, come sopra precisato, un punteggio riconosciuto di 10,80;



12.in realtà al ricorrente devono essere riconosciuti, in aggiunta al suddetto punteggio 10,80, ulteriori punti 5 (cinque) per il servizio militare prestato per 10 mesi, dal dicembre 2003 all'ottobre 2004, quindi 0,50 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, alla stessa stregua del servizio prestato in costanza di nomina;

13.in sintesi il ricorrente ha svolto dal dicembre 2003 all'ottobre 2004 servizio militare di leva, come sopra specificato, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA (Diploma di maturità professionale) non in costanza di rapporto di lavoro. Alla luce di quanto dedotto va, quindi, disapplicato il D.M. n. 50/2021, emesso dal Ministero dell'istruzione, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui all'allegato A, rubricato "tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", lettera A), recita " *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*" in quanto avrebbero dovuto essere riconosciuti punti 0,50 nella graduatoria per ogni mese di servizio militare e 6 punti per ogni anno di servizio svolto non in costanza di rapporto di lavoro. (DOC.7)

DIRITTO

Come è ben noto, l'art. 2050 del dlgs. n. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce al comma 1° che, i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*».

Come stabilito da Cassazione n. 15467/2021 " *deve ritenersi in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svenotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi?*".

Nello stesso senso Cassazione 33153/2021, ai sensi della quale: " *questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., «il punteggio per*



il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); disciplina che - si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso «una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050», tale per cui «il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.

Né tantomeno può essere contestato il fatto che le graduatorie ad esaurimento debbano essere considerate diversamente dal concorso; sempre secondo la Suprema Corte sopra richiamata è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Infine come già avvenuto con le sentenze n. 1720 del 10 marzo 2022 e n. 3423 del 2 maggio 2022, il Consiglio di Stato ha confermato che per le graduatorie ATA il servizio militare non in costanza di nomina **deve essere valutato come prestato in costanza di nomina con sentenza del 9 gennaio 2023.**

Pertanto anche nel caso di specie va disapplicato D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 ed ogni altra norma regolamentare che consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto dedotto va, quindi, disapplicato il D.M. n. 50/2021, emesso dal Ministero dell'istruzione, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui all'allegato A, rubricato “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.”, lettera A), recita “ *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso*



alle dipendenze delle amministrazioni statali” in quanto avrebbero dovuto essere riconosciuti punti 0,50 nella graduatoria per ogni mese di servizio militare e 6 punti per ogni anno di servizio svolto non in costanza di rapporto di lavoro.

Per tutto quanto sopra, l'odierno ricorrente ut supra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare ai sensi dell'art.415 c.p.c., comma 2, l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, della causa per poi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **Accertare e Dichiarare la** disapplicazione del D.M. n. 50/2021, emesso dal Ministero dell'istruzione, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui all'allegato A, rubricato “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.”, lettera A), recita “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”;

- **Accertare e Dichiarare** il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico, e quindi punti 5 , svolto per 10 mesi X 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;

- **Accertare e Dichiarare** il correlato diritto all'attribuzione del punteggio 5 punti, come sopra rideterminato, o nel diverso punteggio che verrà accertato, per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A.;

- **Ordinare e Condannare** l'amministrazione resistente all'adozione di tutti gli atti consequenziali ed in particolare **condannare** la resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio, 5 punti, ulteriore rispetto a quello attualmente conseguito, così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A.;

- **Condannare** l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA oltre al rimborso del contributo unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA:



Si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. domanda del ricorrente di aggiornamento graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
2. contratto a tempo determinato di 18 ore 2023-2024;
3. contratto a tempo determinato di 6 ore 2023-2024,
4. diploma di Tecnico delle Industrie elettroniche;
5. congedo servizio militare;
6. decreto di rettifica punteggio;
7. D.M. n. 50/2021.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato al ricorrente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23. Ciò implica che tutti gli altri partecipanti inseriti nelle predette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del punteggio del ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23.

RILEVATO

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione



per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando la ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

RILEVATO INFINE

- **CHE** tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

- di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Emilia Romagna e/o del MIUR.

Si dichiara inoltre, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile e che è stato versato un contributo unificato pari ad Euro 259,00.

Bologna 1 novembre 2023

Avv. Livio Mercatante

Avv. Carmen Saccà

